



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 16 marzo 2010 n.49

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 18, secondo comma, della Legge 1° marzo 2010 n.42;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta dell'8 marzo 2010;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE

Art. 1

(Definizioni)

1. Tutti i termini impiegati nel presente decreto delegato già definiti dalla Legge 1° marzo 2010 n. 42 (L'Istituto del Trust) assumono il significato in questa indicato.

Art. 2

(L'esercizio professionale dell'ufficio di trustee nella Repubblica di San Marino)

1. L'esercizio professionale dell'ufficio di trustee, nella Repubblica di San Marino, richiede l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. Tale ufficio è altresì assoggettato alla vigilanza sul mantenimento dei requisiti da parte dell'Autorità di Vigilanza.

2. Per esercizio professionale dell'ufficio di trustee si intende l'assunzione dell'ufficio di trustee in più di un trust.

3. L'autorizzazione, di cui al primo comma del presente articolo, è rilasciata:

- a) alle società esercenti le attività elencate nell'allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165, aventi la sede legale e la sede dell'amministrazione nella Repubblica di San Marino, che ne facciano richiesta e la cui compagine sociale sia identificata dall'Autorità di Vigilanza;
- b) alle società di capitale, aventi la sede legale e la sede dell'amministrazione nella Repubblica di San Marino, che ne facciano richiesta, la cui compagine sociale sia identificata dall'Autorità di Vigilanza e che abbiano stipulato apposita polizza assicurativa a garanzia dei terzi con massimale minimo di Euro 1.000.000,00;
- c) agli iscritti nell'Albo degli Avvocati e Notai o dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti della Repubblica di San Marino, che ne facciano richiesta e che abbiano stipulato apposita polizza assicurativa a garanzia dei terzi con massimale minimo di Euro 1.000.000,00.

4. Ai fini di evitare conflitti di interesse, i soggetti autorizzati non possono fornire consulenza

in merito all'atto istitutivo di un trust di cui assumano poi l'ufficio di trustee.

5. E' revocata l'autorizzazione dall'Autorità di Vigilanza:
 - a) qualora venga accertata con sentenza passata in giudicato la simulazione di un trust di cui il soggetto autorizzato è trustee, e quest'ultimo sia partecipante della simulazione;
 - b) qualora non vengano conseguite le ore annuali di formazione professionale;
 - c) qualora venga violato il divieto di cui al comma 4 del presente articolo.
6. Non può essere concessa l'autorizzazione a società i cui uno o più soci o amministratori sono o sono stati soci o amministratori di società alle quali è stata revocata l'autorizzazione.
7. L'Autorità di Vigilanza stabilisce con proprio provvedimento:
 - a) le condizioni e le modalità per ottenere l'autorizzazione;
 - b) i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di capitale che esercitano o intendono esercitare l'ufficio di trustee professionale, di cui all'articolo 2 comma 3 punto b);
 - c) i requisiti di onorabilità dei soggetti che partecipano al capitale sociale delle società che esercitano o intendono esercitare l'ufficio di trustee professionale, di cui all'articolo 2 comma 3 punto b);
 - d) le modalità di rinuncia all'autorizzazione;
 - e) le ulteriori cause di revoca e quelle di sospensione dell'autorizzazione;
 - f) le disposizioni sulla formazione annuale obbligatoria;
 - g) le modalità di tenuta e di consultazione dell'albo dei trustee autorizzati.

Art. 3

(Esercizio abusivo dell'ufficio di trustee professionale)

1. Chiunque esercita l'ufficio di trustee in assenza dei requisiti è punito con l'arresto di secondo grado e con la multa da Euro 8.000,00 a Euro 12.000,00.

Art. 4

(Disposizioni Antiriciclaggio)

1. Chi esercita, in qualunque forma, l'ufficio di trustee professionale nella Repubblica di San Marino è soggetto designato ai sensi dell'articolo 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, salvo che non sia già soggetto designato ai sensi dell'articolo 18 o dell'art. 20 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.
2. Chi esercita, in qualunque forma, l'ufficio di trustee non professionale nella Repubblica di San Marino è tenuto alla conservazione della documentazione, afferente il trust di cui ricopre l'ufficio, per cinque anni dalla cessazione dell'ufficio. Su richiesta dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, tale documentazione, deve essere messa immediatamente a disposizione della stessa.
3. Chi esercita, in qualunque forma, l'ufficio di trustee non professionale nella Repubblica di San Marino è altresì tenuto agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.
4. Al trustee che non ottempera ai disposti dei precedenti commi 2 e 3 sono comminate le sanzioni ai sensi della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Art. 5

(Disposizioni di coordinamento)

1. I soggetti già autorizzati, ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive

modifiche, iscritti all'albo, istituito ai sensi dell'articolo 19 della Legge 17 marzo 2005 n. 37, sono d'ufficio autorizzati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 marzo 2010/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta